

## COMMISSIONE VIII

## TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

## XXXIX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	401
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	401
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. ( <i>Urgenza</i> ). (2244) .	401
PRESIDENTE . . . . .	401, 403, 405, 406, 407
SEMERARO SANTO . . . . .	403, 406
PETRUCCI . . . . .	403
CAFIERO . . . . .	404, 405, 406
DUCCI . . . . .	404, 405, 406
JACOPONI . . . . .	405, 406
TROISI . . . . .	405
GATTO . . . . .	405
GRIMALDI . . . . .	406
CASSIANI, <i>Ministro della Marina Mercantile</i> . . . . .	406, 407
Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, nell'impianto di collegamenti telefonici ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (2316) . . . . .	408
PRESIDENTE . . . . .	408, 409
SEMERARO SANTO . . . . .	409
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	410

La seduta comincia alle 9,30.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Burato.

## Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Maniera e Pintus sono sostituiti rispettivamente dai deputati Walter e Bensi.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (2244).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, sul quale riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, nella seduta di mercoledì 9 giugno 1954, la nostra Commissione — su relazione dell'onorevole Armando Angelini — approvò il disegno di legge n. 833 avente per oggetto « Provvedimenti a favore

dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento ».

L'approvazione fu preceduta, data la notevole importanza di quel disegno di legge, da un ampio dibattito che ebbe luogo nelle sedute del 26 maggio, 4 e 9 giugno 1954.

Quel provvedimento — approvato dalla competente Commissione del Senato, riunita in sede deliberante, nella seduta del 14 luglio 1954 — divenne la legge 17 luglio 1954, n. 522.

La legge in parola — la cui importanza sociale è ormai da tutti riconosciuta nonostante le ingiustificate titubanze e riserve manifestate da alcuni componenti questa Commissione — prevede:

a) una concessione non indifferente di sgravi fiscali quali: esenzione dai dazi doganali, dall'imposta generale sulla entrata e da ogni altra imposta sulla importazione.

I cantieri italiani, in virtù dei ricordati benefici, sono considerati quali extra territoriali: naturalmente al solo fine della esenzione fiscale;

b) la corresponsione di vari contributi fra i quali quello integrativo per la costruzione di navi (articolo 5 della legge); un contributo per lavori diversi dalla costruzione (articolo 6); un contributo per la installazione di nuovi apparati motori completi (articolo 7); il contributo per l'installazione di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori (articolo 8);

c) la garanzia sussidiaria dello Stato agli Istituti concernenti il credito navale per il finanziamento necessario per la costruzione e la trasformazione di navi.

I vantaggi derivati dalla richiamata legge 17 luglio 1954, n. 522, sono notevoli: non può disconoscersi che la industria delle costruzioni navali ha superato, se pure non definitivamente, la crisi di lavoro che tanto preoccupava per le sorti dei cantieri nazionali. Difatti presso questi ultimi, vi sono navi, in corso di costruzione, per circa 830.000 tonnellate di stazza lorda. E ciò senza trascurare che la legge in parola prevede un piano decennale comprensivo — oltre alle nuove costruzioni — anche di riparazione, modificazione e trasformazione di navi che sono già in esercizio.

Il fabbisogno, per l'attuazione dell'intero piano, è previsto in lire 74.750.000.000.

A tale riguardo è opportuno rilevare che — nella applicazione della legge 17 luglio 1954, n. 522 — sono sorte difficoltà di ordine pratico.

La legge in oggetto — mentre, nell'articolo 24, autorizza la spesa di 5 miliardi gravante sull'esercizio finanziario 1954-55 — stabilisce che, per gli esercizi finanziari successivi, l'onere commisurato alla quantità delle commesse sarà messo a carico degli stati di previsione della spesa della marina mercantile e sarà autorizzato con apposito articolo della legge di approvazione dei medesimi stati di previsione.

Tale norma ha reso impossibile la emissione di formali atti di impegno per le unità ammesse ai benefici ed ha incontrato difficoltà presso la Corte dei conti, che non ha dato corso al pagamento dei contributi a favore dei beneficiari.

Pertanto è stato ritenuto necessario predisporre un nuovo disegno di legge con il quale:

a) si precisa la spesa complessiva — per l'attuazione della legge 17 luglio 1954, n. 522 — calcolata in lire 74.750.000.000;

b) si stabilisce che tale somma, comprensiva delle autorizzazioni già date, viene ripartita in dieci esercizi finanziari, ad incominciare da quello del 1954-55, e viene commisurata al presumibile fabbisogno di ogni esercizio finanziario;

c) si stabilisce ancora che gli impegni — assunti e che saranno assunti in avvenire — sono contenuti nell'ammontare delle singole quote di autorizzazioni annuali: e ciò in relazione al presumibile sviluppo dei lavori per le unità ammesse al beneficio;

d) si conferma inoltre che le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi e non oltre, naturalmente, il termine massimo che è quello dell'esercizio finanziario 1963-64;

e) si conferma infine che la somma — da utilizzarsi per i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione delle navi — dovrà essere non superiore al decimo degli stanziamenti indicati per ciascun esercizio finanziario.

Il disegno di legge — che è sottoposto al nostro esame — riporta la disposizione già contenuta nella legge 17 luglio 1954, n. 522, per quanto ha riferimento agli apprestamenti difensivi sulle navi, disciplinati dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 (Organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra).

Il presente disegno di legge conferma che l'onere, concernente i detti apprestamenti difensivi, sarà autorizzato con apposito articolo della legge di approvazione degli stati di previsione della spesa del Ministero della

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

difesa nonché del Ministero della marina mercantile, del quale ultimo non era cenno nell'articolo 24 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

Intanto — per l'adempimento di tale obbligo — si propone di autorizzare la spesa di lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55 facendo presente che per gli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57 si è provveduto con i relativi stati di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile nonché di quello del Ministero della difesa.

Il provvedimento — in merito al quale ho l'onore di riferire — ha avuto il parere favorevole:

a) della Commissione Finanze e Tesoro, come risulta dalla comunicazione fatta in data 20 giugno 1956;

b) della Commissione Industria e Commercio, come risulta dalla Commissione fatta in data 21 giugno 1956.

Quest'ultima, nel mettere in evidenza il successo conseguito dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, che ha richiamato ai nostri cantieri navali moltissime ordinazioni tra cui quelle di imprese estere, propone alla nostra Commissione due emendamenti:

a) col primo, stabilire che le navi, le quali siano state ammesse o saranno ammesse ai benefici della legge 17 luglio 1954, siano escluse dai benefici disposti dalla legge della Regione Siciliana sull'armamento del 26 gennaio 1953, n. 1, in virtù della quale le navi di nuova costruzione iscritte in un compartimento marittimo della Sicilia « sono esentate dalla imposta di ricchezza mobile per la durata di anni dieci ». E ciò perché alcune imprese armatoriali si sarebbero costituite solo nominalmente in Sicilia per godere di tale eccezionale favore fiscale;

b) col secondo emendamento, prorogare da due anni a cinque la non applicazione della limitazione disposta nel primo comma dell'articolo 6 della legge 17 luglio 1954, n. 522, in virtù della quale si nega il contributo per i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione delle navi che abbiano superato il 25° anno di età.

Ho voluto esplicitamente fare cenno delle due richieste della Commissione Industria e Commercio per un dovere di precisione e di correttezza. Mi rimetto, però, alla Commissione che valuterà l'opportunità di accogliere o meno gli emendamenti proposti.

Onorevoli colleghi, non ho bisogno di aggiungere altre considerazioni per mettere nella dovuta evidenza l'importanza del provvedimento sul quale ho riferito; né credo necessario rivolgere esortazioni per invitare i

collegli di tutte le parti a dare la propria approvazione al disegno di legge in esame.

Se mi è consentito esprimere un desiderio, è questo: l'unanimità dei consensi, che io attendo, deve avere un duplice significato:

a) trovarci tutti uniti di fronte ad un provvedimento che — nella sua obbiettiva realtà — ha un valore sociale notevole specie per il lavoro che assicura, per un non breve periodo di tempo, alle classi più disagiate alle quali tutti noi guardiamo con spontanea simpatia;

b) mostrarci consapevoli della fiducia data dalla Camera a questa Commissione alla quale, ancora una volta, è stato affidato il compito di esaminare, in sede legislativa, un disegno di legge di così vasta portata.

Le esperienze già fatte dal luglio 1954 ad oggi ci autorizzano a formulare l'augurio che l'industria cantieristica nazionale — avvalendosi di queste sagge provvidenze del Governo — saprà, anche per l'avvenire, tenere alto il suo ruolo sul piano della concorrenza internazionale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SEMERARO SANTO. In linea di massima sono favorevole al disegno di legge, tuttavia poiché gli emendamenti proposti richiederebbero un approfondito esame, che non ritengo possa essere fatto nel corso della seduta odierna, propongo di rinviare la discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà a rinviare — se necessario — la discussione, ma penso che sarebbe bene subordinare ogni decisione in merito alla conoscenza da parte nostra del parere del Governo sugli emendamenti che, formalmente, non sono stati presentati. Sospendere *sic et simpliciter* la discussione generale sulla mia relazione, non mi sembra infatti opportuno. Gradirei per lo meno conoscere il pensiero di qualche collega sulla opportunità politica e sulla legittimità o meno degli emendamenti, di cui ho fatto cenno, che — ripeto — non risultano proposti nelle forme indicate dal regolamento.

PETRUCCI. Ritengo che si debba o affrontare una discussione completa ed esauriente su tutti i punti, o rinviare l'esame del disegno di legge. Penso però, per un riguardo alla memoria dell'onorevole Cappa, verso il quale ho sempre nutrito il massimo rispetto anche se tante volte ci siamo trovati in contrasto, che sarebbe quanto mai opportuno associarsi alla proposta di rinvio formulata dall'onorevole Semeraro.

PRESIDENTE. Pregherei di non porre la questione in questi termini, perché mi si creerebbe un imbarazzo difficile da superare.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

Noi abbiamo già rivolto al compianto onorevole Cappa il nostro commosso pensiero testè all'inizio della seduta compiuta con la III commissione (Giustizia), ed ancora una volta rinnoviamo il nostro rimpianto vivo e sincero. Ciò, però, non ci esime dal compiere il nostro dovere con assoluto senso di responsabilità: il che avrebbe fatto lo stesso onorevole Cappa, se fosse tra noi. Pertanto ritengo che, dopo la relazione da me fatta, si possa per lo meno iniziare la discussione generale. Mi rendo conto delle difficoltà che possono sorgere sugli emendamenti, i cui testi non sono stati redatti e di conseguenza non è stato possibile distribuire agli onorevoli colleghi, ma penso che la Commissione possa discutere il disegno di legge nel suo complesso e sentire anche il parere del Governo. Io ho avuto dal compianto onorevole Cappa una lettera con il parere della Commissione industria e commercio; da essa ho rilevato il desiderio manifestato da tale Commissione di vedere inserite due modifiche nel disegno di legge, che forma oggetto della nostra discussione. Non v'è stata però — ripeto ancora una volta — alcuna proposta formale di emendamento da parte della predetta Commissione perché, altrimenti, sarei stato costretto a richiedere un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro.

CAFIERO. Mi permetto ricordare che il disegno di legge riveste carattere di urgenza. Fino a questo momento, infatti, la Corte dei conti ha rifiutato di approvare qualsiasi mandato emesso dal Ministero della marina mercantile in ordine alle costruzioni navali. Anzi, in proposito è sorta una questione di ordine costituzionale, poiché si è ritenuto che la legge 17 luglio 1954, n. 522, per la parte che riguarda il finanziamento sia una legge imperfetta. In sostanza quindi noi ci troviamo oggi di fronte ad un provvedimento che dovrebbe costituire il complemento della su citata legge Tambroni in vigore fin dal 1954. Fra l'altro va tenuto presente che le somme, di cui trattasi, sono destinate per la massima parte ai cantieri; anche la parte dei benefici della legge Tambroni che dovrebbe andare a scomputo degli interessi impegnati nelle costruzioni navali, è stata ceduta preventivamente ai cantieri, i quali si trovano oggi in una situazione finanziaria molto precaria. Si tratta di cantieri dipendenti dal gruppo I. R. I. che sono costretti ad attingere al credito bancario, ciò che significa per essi pagare interessi dell'8 ed anche del 9 per cento, senza considerare poi che non sempre è possibile ottenere il credito.

Se, pertanto, vogliamo veramente conseguire il potenziamento della legge Tambroni noi dobbiamo approvare rapidamente questo disegno di legge. Ed in merito mi permetto di fare qualche osservazione di ordine generale. La legge Tambroni venne definita una legge aperta, nel senso che stabiliva dei benefici a favore prevalentemente dei cantieri navali, in considerazione soprattutto della differenza esistente in Italia fra il costo di produzione dei cantieri nazionali e il costo di produzione dei cantieri esteri.

Oggi con questa determinazione di somme e con l'apporto di esse anno per anno, il disegno di legge in esame costituisce una limitazione. Posso anche ammettere che ciò sia necessario perché ricordiamo tutti perfettamente le discussioni avute in sede di bilancio e dobbiamo trovare il modo di contemperare le esigenze dei cantieri con le esigenze del bilancio dello Stato. Di conseguenza, siccome in ciascun anno non possono essere impegnate somme superiori a quelle assegnate con il presente disegno di legge, si avrà, necessariamente, una limitazione.

Poniamo, per esempio, il caso che nell'anno 1960 vengano presentate al Ministro per la marina mercantile domande per la costruzione di 300 mila tonnellate; la somma stanziata per quell'anno e per i successivi — perché ogni costruzione importa un periodo di tempo di 18, 20, 24 mesi — non consente siano approvate tutte le domande presentate; ci troveremmo in una situazione difficile. Queste domande possono essere presentate da gruppi o cittadini esteri e da società nazionali e cittadini italiani. Non vi pare che, qualora il complesso delle domande da prendere in considerazione non trovi rispondenza nelle somme stanziate, si debba fare una graduatoria tra le navi nazionali e le navi estere?

In conseguenza di quanto sopra esposto e senza fare alcuna altra osservazione sul presente disegno di legge, mi permetterò di presentare un emendamento affinché nel caso non vi sia sufficienza di fondi in un anno e neanche negli anni successivi, tale da consentire l'accoglimento di tutte le domande, si dia la precedenza alle navi nazionali.

DUCCI. Trovo giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Cafiero; nel caso però in cui, avviandosi agli ultimi anni di vigore della presente legge, i finanziamenti non fossero più sufficienti, non potremmo perdere alcun lavoro, né italiano né estero, e chiederemmo, quindi, altri fondi.

CAFIERO. Secondo calcoli approssimativi da me fatti, risulta che il vestito finanziario di questa legge è un po' stretto per i 10 anni considerati. La produzione utile effettiva di ciascun anno dei nostri cantieri è per lo meno di 200 mila tonnellate; noi dovremo quindi fare il calcolo in base a 2 milioni e non in base a 1.600.000 tonnellate. Ritengo quindi opportuno che, nel verbale di questa seduta, come detto dall'onorevole Ducci, resti opportunamente ed esplicitamente dichiarato che, se i finanziamenti non saranno bastevoli, si dovrà ricorrere ad un secondo supplemento alla legge Tambroni.

DUCCI. Le ragioni addotte sono giuste e incitano ad approvare il più celermente possibile il disegno di legge in esame, in modo che tutte le remore implicantì conseguenze economiche e finanziarie vengano eliminate. D'altra parte non posso disconoscere che anche la proposta formulata dall'onorevole Semeraro risponda ad una necessità; si tratta invero di una questione importantissima per cui ritengo che i vari Gruppi parlamentari debbano adeguatamente investirsene onde essere pienamente consapevoli della responsabilità della decisione che in Commissione dovranno poi prendere.

JACOPONI. Dopo quanto è stato detto dovrei rinunciare a prendere anch'io la parola. Confermo comunque quello che hanno già affermato gli onorevoli Ducci e Semeraro. Siamo favorevolissimi a questo disegno di legge ma abbiamo delle perplessità sulla questione dei due emendamenti prospettati nel parere espresso dalla Commissione dell'industria.

TROISI. Le osservazioni mosse dalla Commissione industria e commercio riguardano la questione generale; sono, infatti, osservazioni di forma.

PRESIDENTE. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione su una osservazione che mi pare di importanza notevole: è mai concepibile che noi ammettiamo la esistenza di una « frode » e ne prendiamo atto in una legge senza proporre i necessari rimedi per eliminare la detta « frode »? Se noi dovessimo accettare la prima proposta, verremmo esplicitamente a consacrare in una legge della Repubblica Italiana che la Regione Siciliana si presta — consapevolmente o meno — all'attuazione di una « frode » in danno dello Stato. Ciò è assurdo. È questa la ragione per la quale accennavo alla opportunità o meno di prendere in esame la prima richiesta della Commissione industria e commercio.

JACOPONI. Il disegno di legge può essere considerato un perfezionamento della legge Tambroni. Eventualmente, in sede di esame degli articoli, potremmo chiedere chiarimenti di carattere formale sull'ultimo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Si tratta in effetti di integrare la somma di cinque miliardi, dalla quale furono diffalcati 250 milioni che sono stati già spesi per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, e per gli apprestamenti difensivi.

TROISI. In sostanza la somma è ripartita per esercizi finanziari; le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi finanziari potranno essere utilizzate in quelli successivi. Non esiste infatti una rigida classificazione.

GATTO. Personalmente sarei favorevole al rinvio della discussione alla prossima seduta, in maniera che il disegno di legge possa essere maggiormente meditato. È indubbio che gli emendamenti proposti abbiano un loro riflesso fondamentale; non solo, ma per quanto riguarda la Regione Siciliana esistono questioni di ordine costituzionale che probabilmente vanno oltre la competenza specifica della Commissione. Comunque, una osservazione sostanziale potrebbe essere questa: il disegno di legge modifica profondamente la legge Tambroni, fino al punto da farne, nella sua concezione, una legge diversa.

La legge Tambroni aveva un suo aspetto particolare, quello di essere, come è stato detto, una legge aperta; nel caso del presente disegno di legge, l'aspetto sostanziale della legge Tambroni viene a mutare; pertanto la Commissione potrebbe anche prendere atteggiamenti diversi. Lo stanziamento ivi previsto ha lo scopo di far superare le difficoltà sorte, tende a finanziare tutte le richieste avanzate dall'industria cantieristica, ma per fare ciò la legge dovrebbe operare per un numero di anni molto maggiore. Se così non dovesse essere, sorgerebbero infatti quei problemi sui quali si è intrattenuto l'onorevole Cafiero, problemi che sono tutt'altro che semplici.

Per concludere, dico che di fronte a modifiche tanto importanti della sostanza stessa della legge Tambroni, bisogna ponderare a fondo tutta la materia e discutere ampiamente sugli emendamenti, i quali potrebbero addirittura assumere una importanza fondamentale per la legge stessa. Sarei quindi, anch'io, per il rinvio.

PRESIDENTE. Ho già detto che la relazione della Commissione industria e com-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

mercio contiene due proposte, ma che, praticamente, detta Commissione non propone veri e propri emendamenti. Se vi fosse stata una proposta formale dovrei chiedere nuovo parere della Commissione finanze e tesoro, in virtù dell'articolo 40 del regolamento della Camera.

JACOPONI. Ma noi vogliamo consultarci più profondamente sulla opportunità o meno di presentare emendamenti.

GRIMALDI. Gli emendamenti proposti vanno bene esaminati. Bisogna tenere conto che i cantieri navali di una certa importanza hanno stabilito un piano e un programma di lavoro che appaga le loro esigenze, viceversa le officine di riparazione versano in condizioni di grave disagio.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Se la Commissione ritiene necessario, o quanto meno opportuno, interpellare la Commissione Industria e quella Finanze e Tesoro ed aggiungere qualcosa alla formulazione, necessariamente vaga, data dal compianto onorevole Cappa, una anticipazione del rappresentante del Governo mi pare inutile. Sono dispostissimo, comunque, ad esporre il mio pensiero al riguardo.

CAFIERO. Nessun emendamento è stato ancora formulato.

PRESIDENTE. Dovrei considerare come emendamenti la relazione della Commissione Industria e Commercio. Solo sotto questo riflesso potrei giustificare il rinvio alla Commissione Finanze e Tesoro, perché esprima il proprio parere sulle proposte, che sono contenute nel parere della Commissione Industria e Commercio.

CAFIERO. La materia del primo emendamento non è strettamente attinente alla materia trattata dalla legge in esame; proporrei quindi di accantonare il primo emendamento e farne oggetto di un ordine del giorno, di una raccomandazione; potrà essere oggetto, addirittura, di una legge a parte.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Ritengo che non sia questa la sede dell'emendamento.

CAFIERO. Non è questa la sede e inoltre, se esiste un problema siciliano di ordine finanziario, di ordine fiscale, questo problema non esiste soltanto per l'industria armatoriale, esiste per tutte le industrie che impiantano in Sicilia una loro sede e beneficiano delle facilitazioni fiscali previste dalla legge del 1952. La stessa cosa deve dirsi per le azioni al portatore per cui credo già vi sia una pendenza presso l'Alta Corte Siciliana.

Noi dovremmo, data l'urgenza, approvare, sia pure con qualche emendamento, il presente disegno di legge affinché esso possa essere rapidamente rimesso al Senato così che i cantieri possano funzionare senza inconvenienti e poi dovremmo esaminare, con una proposta di legge a parte, qualche innovazione che possa, se esiste un inconveniente, risolvere il problema.

Questo ritengo di poter proporre come linea pratica, per non far arrestare il ritmo felice che è oggi nei nostri cantieri.

SEMERARO SANTO. Insisto sulla pregiudiziale da me posta. Siamo d'accordo sulla sostanza della legge; abbiamo però dinanzi a noi un promemoria del compianto onorevole Cappa nel quale si dice che doveva presentare due emendamenti che non ha potuto presentare, che riguardano dei problemi molto importanti e che non abbiamo avuto il tempo né di discutere, né, tanto meno, di approfondire.

PRESIDENTE. L'onorevole Cafiero ha proposto una soluzione tendente a facilitare il nostro compito. Ha proposto di decidere in merito al presente disegno di legge, rimandando ad altra epoca l'esame delle due proposte fatte dal compianto onorevole Cappa nella redazione del parere della Commissione Industria e Commercio.

Chiedo, a riguardo, il parere del ministro Cassiani.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Concordo con l'onorevole Cafiero che non è questa la sede. Il problema di fondo è che il disegno di legge in esame riguarda solo il finanziamento della legge precedente.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli Ducci, Semeraro Santo, Jacoponi recedono dalla loro richiesta metterò in votazione la proposta dell'onorevole Cafiero accettata dal Governo. Si tratta del resto, di materia che riguarda prevalentemente la Commissione Finanze e Tesoro: mantenere cioè o negare il beneficio della esenzione della ricchezza mobile.

DUCCI. Concordo sulla opportunità di rinviare ad altra sede l'esame degli emendamenti in oggetto.

Pongo in votazione la proposta di rinviare ad altra sede le proposte contenute nel parere della Commissione Industria e Commercio.

(È approvata).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge domando

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

all'onorevole Cassiani se crede di aggiungere altro alla relazione da me fatta.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. L'onorevole Presidente ha fatto una esposizione chiara di quelli che sono i termini essenziali del disegno di legge. Nella applicazione pratica della legge 17 luglio 1954 sono sorte delle difficoltà, causa la mancata autorizzazione, nella legge stessa, di una spesa definita sia nel suo complesso che nella relativa ripartizione in più esercizi. In conseguenza di ciò, non poche sono state le contestazioni da parte della Corte dei conti che non ha ritenuto di poter dare corso al pagamento dei contributi a favore dei beneficiari in mancanza appunto di tale adempimento, come del resto è previsto nella contabilità generale dello Stato.

È evidente quindi che il presente disegno di legge è complementare della legge Tambroni, tende cioè a rendere operante tale legge. L'articolo 1 dello stesso disegno di legge prevede infatti una giusta copertura della spesa. Mi rendo conto del disappunto da qualcuno manifestato per le modifiche che si propongono all'articolo 24 della legge 17 luglio 1954, ma vorrei ricordare agli onorevoli colleghi, che in questa materia hanno certamente più esperienza di me, che il citato articolo 24, per la sua impostazione politico-sociale, poteva essere definito geniale. Esso comunque prevedeva stanziamenti di 5 miliardi per l'esercizio 1954-55 e di eguale somma per l'esercizio finanziario 1955-56. Non dico ciò allo scopo di rendere più accettabile il disegno di legge in esame, ma perché è un dato di fatto assolutamente ineccepibile.

Per quanto riguarda le osservazioni di fondo, se così si possono chiamare, non posso che rifarmi a quanto da me detto in Assemblea in sede di discussione del bilancio del Ministero della marina mercantile.

Se si tiene conto che i contributi previsti comportano uno stanziamento fino al 30 giugno 1959 di complessivi 39 miliardi e 750 milioni di lire si può fondatamente ritenere che con tale somma potranno essere soddisfatte le esigenze della nostra industria cantieristica.

Intendiamoci, si tratta, evidentemente di calcoli soltanto a carattere preventivo; non si tratta di calcoli precisi. Tutto questo, però, per quanto riguarda cifre non ammette assolutamente dubbi di sorta; per quanto riguarda previsioni si può solo affermare che si tratta di previsioni che poggiano sul campo delle fondatissime e logiche possibilità.

Naturalmente, in un domani più o meno prossimo, potremo riprendere l'argomento; quello cioè che mi pare abbia accennato l'onorevole Ducci.

Ritengo quindi che la Commissione potrà approvare tranquillamente il presente disegno di legge che ha carattere di estrema urgenza.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Nei riguardi dell'articolo 1 propongo, d'intesa con il Governo, i seguenti emendamenti al primo comma concernente la ripartizione della spesa di lire 74.750.000 per gli ultimi tre esercizi finanziari: sostituire le parole « lire 7.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 » con le altre: « lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 »; sostituire le parole: « lire 6.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-1963 » con le altre: « lire 7.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63 »; sostituire le parole: « lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64 » con le altre: « lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-1964 ».

Ciò viene da me proposto per utilizzare le somme in un esercizio nel quale è prevedibile che saranno effettivamente spese e lasciare, nell'ultimo esercizio, solamente due miliardi che potranno essere utilizzati con maggiore facilità.

Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'emendamento stesso.

(È approvato).

Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche approvate:

« L'articolo 24 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento è sostituito dal seguente:

« La presente legge avrà effetto per dieci esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1954-55

Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi ai sensi dei precedenti titoli II° e III° è autorizzata la spesa di lire 74.750.000.000 da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1963-64, secondo la ripartizione seguente:

lire 7.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55;

lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56;

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57;

lire 9.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58;

lire 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1958-59;

lire 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60;

lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1960-61;

lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62;

lire 7.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63;

lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64;

Gli impegni assunti in forza della presente legge verranno ripartiti e contenuti in misura non eccedente l'ammontare delle singole quote di autorizzazioni annuali di cui al precedente comma in relazione al presumibile sviluppo dei lavori per le unità ammesse ai benefici.

Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi sulle autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente potranno essere utilizzate negli esercizi successivi entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Per i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione può essere utilizzata una somma non superiore a un decimo degli indicati stanziamenti.

Con appositi articoli delle leggi di approvazione degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e della marina mercantile per gli esercizi suddetti sarà autorizzato l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147.

Per l'esercizio finanziario 1954-55 è autorizzata la spesa di lire 250.000.000 per l'applicazione dell'articolo 2 della presente legge e per gli apprestamenti difensivi di cui al comma precedente ».

(È approvato).

Non essendovi emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2:

«Le somme già autorizzate o in corso di autorizzazione per gli esercizi 1954-55, 1955-56 e 1956-57, ai fini dell'applicazione della legge 17 luglio 1954, n. 522, si intendono comprese nelle autorizzazioni di cui al precedente articolo 1 ».

(È approvato).

Non essendovi emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3:

«Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 1954, n. 522, salvo il disposto del primo comma dell'articolo 25 della legge stessa ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2316).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente la proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici. La legge è già stata approvata dalla VII Commissione permanente del Senato. Su di essa riferirò io stesso.

Nella seduta di sabato 31 luglio 1954 la nostra Commissione — dopo attento esame e larga discussione — esaminò il disegno di legge n. 590-B avente per oggetto: « Modificazione alla legge 11 dicembre 1952 n. 2529, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza ed a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione ».

In quella sede feci dettagliata relazione sul disegno di legge in oggetto e richiamai tutti i precedenti legislativi mettendo, nel dovuto rilievo, le maggiori conquiste fatte a favore delle frazioni di Comune, prive di un così importante e necessario mezzo di comunicazione.

Difatti — dopo una intesa col Ministro dell'epoca delle Poste e delle telecomunicazioni — ottenni che il telefono venisse istituito in tutte le frazioni dei Comuni (indipendentemente dal numero degli abitanti, dalla quota di altezza sul livello del mare, dalla distanza dal più vicino posto telefonico pubblico) quando concorressero particolari motivi specialmente di ordine sociale.

Il telefono, in una nazione civile, deve considerarsi come servizio sociale insostituibile.

bile e lo Stato deve attuare tale servizio sostenendone l'onere ed istituendo gli impianti con la massima urgenza.

La legge 11 dicembre 1952, n. 2529 — modificata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123 — stabilisce che le autorizzazioni in essa contenute hanno vigore per quattro esercizi finanziari ad incominciare da quello 1952-53 e terminando con l'esercizio finanziario in corso 1955-56.

Se non che, non essendo stati eseguiti tutti i lavori che si ritengono indispensabili, si impone la necessità di prorogare il termine — che viene a scadere col prossimo 30 corrente mese — al 30 giugno 1960.

Il Governo — al quale bisogna dare atto che si è proposto di portare a termine il programma dei collegamenti telefonici previsto dalle due leggi 11 dicembre 1952, n. 2529, e 22 novembre 1954, n. 1123 — ha predisposto il disegno di legge in esame composto di un articolo unico, con il quale chiede appunto che le disposizioni di legge in parola siano prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1959-60.

La Commissione competente del Senato, nella seduta deliberante del giorno 15 giugno 1956 — accogliendo analoga proposta fatta da quella Commissione Finanze e Tesoro — ha aggiunto un secondo articolo con il quale si stabilisce che, per l'onere di ottocento milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1955-56, si provvede attingendo per una quota corrispondente al fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, con le modalità previste dall'articolo stesso.

L'articolo — aggiunto dal Senato — è, a mio credere, superfluo perché nell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 — disposizione che resta integra nella sua interezza per non essere stata modificata — è detto: « Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni sarà determinata la somma da stanziarsi annualmente negli esercizi dal 1953-54 al 1955-56 per le spese per gli impianti e i contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge ».

È logico che — prorogandosi la legge fino al 30 giugno 1966 — anche la norma dell'articolo 3 resta in pieno vigore.

È vero che nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1956-57, approvato nella seduta della Camera il giorno 15 giugno 1956, è

stato soppresso il capitolo 56 della spesa ma non è meno vero che nel capitolo 28 è stanziata la spesa di 3 miliardi 500 milioni per il miglioramento graduale e « nuove costruzioni degli impianti telefonici ». Fra queste, naturalmente, possono considerarsi i lavori dipendenti dalla legge 11 dicembre 1952. In ogni modo è opportuno accettare l'articolo 2 proposto ed approvato dal Senato anche per evitare il ritardo nell'approvazione del disegno di legge, sul quale ho l'onore di riferire, ed una eventuale polemica tra la nostra Commissione e quella del Senato.

Onorevoli colleghi, mentre rivolgo, a nome della Commissione, un pressante invito al Governo di accelerare i tempi e di portare a termine, anche prima del 1960, il programma degli impianti telefonici in tutte le frazioni dei Comuni, specie in quelle nelle quali più urgenti sono le necessità per evidenti motivi di ordine sociale, propongo che il disegno di legge in esame, per il quale la Commissione Finanze e Tesoro della Camera ha espresso parere favorevole, sia approvato da tutti noi. Così facendo riaffermeremo quanto consacrato nell'ordine del giorno, votato anch'esso alla unanimità nella ricordata seduta del giorno 31 luglio 1954, che è necessario che tutte le frazioni dei Comuni d'Italia siano collegate ai capoluoghi e, attraverso questi, ad ogni altra località del nostro Paese.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SEMERARO. Sono favorevole al disegno di legge in esame, pur dichiarandomi spiacente che le spese siano poste a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Faccio notare che le Società concessionarie non hanno alcun obbligo per l'attuazione della legge in esame. È lo Stato che con nobile iniziativa si è addossato una parte dell'onere che dovrebbe essere sostenuto dai Comuni: e ciò per consentire l'attuazione di un così vasto programma di lavori quanto mai necessari ed indilazionabili.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni nè emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione, sono prorogate sino a tutto l'esercizio 1959-60.

(È approvato).

## ART. 2.

All'onere di lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1956-57 si provvede attingendo per una quota corrispondente al fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, con le modalità previste dall'articolo stesso.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore

dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (2244):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici » (2316):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Berry, Bima, Cacciatore, Cafiero, Colasanto, De Biagi, Ducci, Farinet, Fiorentino, Gatto, Gorreri, Grimaldi, Jacoponi, Jervolino, Angelo Raffaele, Lombardi Pietro, Menotti, Moscatelli, Murdaca, Petrucci, Reali, Sala, Semeraro Santo, Sensi, Troisi, Viale, Walter, Zanibelli.

*È in congedo:*

Burato Arturo.

**La seduta termina alle 12,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI